



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale n° 151 CSAT 05 del 03 novembre 2020

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Ai sensi dell'art. 142 co. 3 C.G.S., anche per la corrente s.s.2020/2021 troverà applicazione l'art. 38/7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari.

Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi, ed i susseguenti motivi, devono essere recapitati esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito li recapito del Tribunale Federale Territoriale:

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito li recapito della Corte Sportiva di Appello Territoriale:

Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

Si ricorda che le decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale sono decise in via generale in camera di consiglio non partecipata sebbene vi sia obbligo di comunicare alle parti la data della riunione in cui sarà assunta la decisione. E' in facoltà delle parti di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni (art. 77 co. 4 C.G.S.). Nel qual caso, trattandosi di atto dovuto, la comunicazione di avviso della data in cui sarà assunta la decisione, vale anche come convocazione della parte richiedente senza necessità di ulteriore specificazione.

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE / CORTE SPORTIVA DI APPELLO
TERRITORIALE PRESSO IL COMITATO REGIONALE SICILIA

DECRETO

Visto l'art. 50, comma 8, del Codice della Giustizia Sportiva secondo cui *“Le udienze degli organi di giustizia sportiva possono tenersi anche a distanza, utilizzando strumenti di videoconferenza o altro equivalente dispositivo tecnologico”*;

RITENUTO di disciplinare le modalità di utilizzo dello strumento della videoconferenza e di svolgimento delle udienze;

DECRETA

1. Ai sensi dell'art. 50, comma 8, secondo periodo, del C.G.S., le udienze del Tribunale Federale Territoriale e della Corte Sportiva di Appello Territoriale possono svolgersi mediante collegamenti da remoto in video conferenza.
2. Nei casi in cui viene disposta la discussione in videoconferenza, la Segreteria comunica agli avvocati e/o alle parti, prima della trattazione, l'avviso del giorno e dell'ora del collegamento da remoto. Le convocazioni sono distribuite in un congruo arco temporale.
3. La comunicazione di cui al comma 2 avviene nel rispetto dei termini di cui al codice della giustizia sportiva e con modalità idonee ad assicurare l'avvenuta ricezione della stessa. Il tempo di attesa degli avvocati e/o delle parti prima di essere ammessi alla discussione è contenuto quanto più è possibile, compatibilmente con il numero di discussioni richieste. L'orario indicato nell'avviso è soggetto a variazioni in aumento. Nella stessa comunicazione è inserita l'informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, pubblicata sul sito internet della Federazione.
4. Gli Avvocati e/o le parti comunicano tre giorni prima dell'udienza, con nota da depositarsi telematicamente presso la segreteria del Tribunale Federale Territoriale (se trattasi di deferimento della Procura Federale) o della Corte Sportiva di Appello Territoriale (se trattasi di reclamo avverso ad una decisione del GST), l'indirizzo email o PEC della parte, qualora la stessa intenda partecipare personalmente ai sensi della normativa vigente.
5. Il giorno dell'udienza la Segreteria del Tribunale Federale Territoriale/Corte di Appello Territoriale invia il link ipertestuale per partecipare alla video conferenza di cui al comma 4 all'indirizzo email indicato. Tale link è strettamente personale e non cedibile a terzi, fatta eccezione per l'eventuale difensore e/o soggetto delegato.
6. La copia informatica di tutte le comunicazioni è inserita nel fascicolo del procedimento a cura della Segreteria.
7. Per partecipare alla discussione da remoto in video conferenza gli avvocati e/o le parti devono garantire la corretta funzionalità del dispositivo utilizzato per collegarsi alla video conferenza e l'utilizzo di un idoneo e aggiornato programma antivirus.
8. All'udienza il Presidente del Collegio, con l'assistenza del segretario, verifica la funzionalità del collegamento nonché le presenze e dà atto nel processo verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei partecipanti, previa esibizione della

tessera di iscrizione all'albo degli avvocati o di un documento di identità, e della loro volontà di dar corso all'udienza da remoto; nel verbale dell'udienza si dà altresì atto che le parti dichiarano di avere letto l'informativa di cui al comma 3 e di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 6, paragrafo 1, lettera b) ed f) del Regolamento (UE) 2016/679.

9. All'atto del collegamento e prima di procedere alla discussione, i difensori delle parti e/o le parti stesse dichiarano sotto la loro responsabilità, che quanto accade nel corso dell'udienza non è visto né ascoltato da soggetti non legittimati ad assistere all'udienza. La dichiarazione dei difensori e/o delle parti stesse è inserita nel verbale dell'udienza. In tale verbale è inserita altresì analogha dichiarazione dei componenti del Collegio.
10. Qualora il collegamento risulti impossibile per ragioni tecniche il Presidente del collegio assume le necessarie determinazioni, incluso l'utilizzo di strumenti di audioconferenza.
11. I difensori delle parti e le parti anche se collegati da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il Presidente del Collegio disciplina l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti e regola l'ammissione e l'esclusione dei difensori o delle parti all'udienza stessa. In ogni caso il difensore o la parte, quando siano stati invitati dal Presidente ad intervenire, attivano la funzione audio.
12. E' vietata la registrazione delle udienze, con ogni strumento e da parte di chiunque. E' in ogni caso vietato l'uso della messaggistica istantanea interna agli applicativi utilizzati per la video conferenza o, comunque, altri strumenti o funzioni idonee a conservare traccia delle opinioni espresse dai partecipanti all'udienza o alla camera di consiglio.

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Ludovico La Grutta

Depositato in Palermo in data 27 ottobre 2020

IL SEGRETARIO

f.to Dott. Roberto Rotolo

Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

Riunione del giorno 03 novembre 2020.

APPELLI

Procedimento 08/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. AS.D. PARTINICAUDACE (PA) Avverso assegnazione gara perduta per 0 – 3, punti uno di penalizzazione ed ammenda di € 103,00 quale prima rinuncia.

Campionato Under 15 Regionali Girone "A" Gara: Renzo Lo Piccolo –Partinicaudace del

14.10.2020.

C.U. n. 124/36 sgs del 16.10.2020.

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi anche alla controparte l'A.S.D. Partinicaudace, in persona del Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che la mancata presentazione in campo sarebbe da ascrivere ad una causa di forza maggiore determinata dal grave stato pandemico che affliggeva in quel periodo il territorio risultando, peraltro, del tutto errata la decisione del Comitato Regionale di non volere concedere il chiesto rinvio della gara rinvio che, al contrario, era stato accordato per le precedenti due gare ragion per cui chiede che in accoglimento del proposto gravame la CSAT disponga la ripetizione della gara previo annullamento di tutte le sanzioni.

Nulla è pervenuta dalla consorella nei termini.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale ritiene che il gravame, così come proposto, risulti palesemente infondato sia perché la reclamante fa solo un richiamo generico allo stato pandemico che affliggeva alla data della gara il comprensorio territoriale tra Partinico e Terrasini senza dare alcuna prova di quanti calciatori non potevamo partecipare alla gara perché in isolamento.

Ciò non di meno questa Corte, fatti gli opportuni approfondimenti con l'ufficio tesseramenti per verificare se il numero dei calciatori nati negli anni 2006,2007 e 2008 (quindi aventi titolo a partecipare al campionato Under 15) tesserati per il Partinicaudace fosse sufficiente a consentire alla stessa di partecipare alla gara in questione ha constatato che la predetta società, alla data del 14 ottobre 2020, aveva tesserato solo due calciatori in età utile (uno nato nel 2006 ed altro nato nel 2007 entrambi tesserati in data 10.10.2020) per la partecipazione al campionato Under 15 Regionale.

In considerazione a quanto accertato, non solo il gravame risulta infondato ma gli atti vanno trasmessi alla Procura Federale perché valuti il comportamento complessivo della Società Partinicaudace e del suo Presidente sia in ordine ai chiesti ed ottenuti rinvii simulando una grave situazione pandemica così da permettergli di tesserare un numero di calciatori sufficiente a partecipare al campionato Regionale Under 15 a danno delle altre consorelle sia in ordine al comportamento processuale rappresentando a questa Corte una situazione non veritiera al fine di ottenere la ripetizione della gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia (€ 62,00) non versato.

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 09/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. BALESTRATE (PA) Avverso omologazione risultato gara.

Campionato 1^a Cat. Girone "A" Gara: A.S.D. Balestrate – Pol. Iccarense del 4.10.2020 –
C.U. n. 123 del 16.10.2020.

Con rituale preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi l'A.S.D. Balestrate impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata sostenendo,

in buona sintesi, che il calciatore Tassone Adriano, nato nel 2002, tesserato per la Pol. Iccarense e da questa schierato nel corso della gara del 4.10.2020 contro l'A.S.D. Balestrate non avesse titolo a parteciparvi poiché doveva ancora scontare una giornata di squalifica comminatagli nel corso del campionato Juniores Provinciale stagione sportiva 2019/2020.

In particolare la reclamante deduce l'erroneità della decisione richiamando all'uopo il parere espresso dalla Sezione consultiva della Corte Federale pubblicato sul C.U. n.12 del 12.1.2004 ragion per cui chiede che venga assegnata gara perduta per 0 – 3 alla Pol. Iccarense.

Benché il preannuncio di reclamo che i successivi motivi siano stati regolarmente comunicati alla Pol. Iccarense nulla è pervenuto, nei termini, da quest'ultima.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale ritiene che il gravame così come proposto sia infondato e che il GST abbia fatto buon governo delle norme codicistiche.

In particolare si ritiene che il richiamato parere non sia più attuale alla luce del nuovo codice di giustizia sportiva.

Sul punto, infatti, si sono pronunciate da ultimo le Sezioni Unite della Corte Sportiva di Appello Nazionale (decisione 27/2019) che hanno sancito il principio che nella esecuzione delle sanzioni va preferito il principio della omogeneità per cui se il calciatore è ancora in età per la categoria nella quale, nella stagione precedente, è stato squalificato nella stagione successiva è in quella stessa categoria o in quella equivalente che dovrà scontare la sanzione per il residuo.

Va precisato, prosegue la CSAN, che altro è la categoria di appartenenza, che individua lo specifico campionato al quale l'atleta deve partecipare, altro sono i campionati ai quali un calciatore, per valutazioni dello staff tecnico del proprio sodalizio o per specifiche disposizioni della Lega di riferimento "può anche" partecipare (Cfr anche CSAN Sez. Unite CU 90/2018 CSA).

Concludendo la CSAN afferma che è possibile sostenere che dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice di Giustizia sportiva nulla sia cambiato in merito all'operatività dei suddetti principi. Entrambi, infatti, vanno applicati in maniera graduata. Il principio di separazione (omogeneità) soltanto in alcune ipotesi cede al principio di effettività (afflittività) della sanzione, ossia quando il calciatore non è più in età per partecipare a gare del settore giovanile... Nell'attuale versione della norma in tema di esecuzione delle sanzioni licenziata dal nuovo Codice di giustizia, il legislatore, ha più che altro chiarito che la regola enunciata si estende a tutti i campionati giovanili – Primavera, Trofeo Berretti e Juniores – superando alcuni dubbi interpretativi nati dalla previgenti disposizioni.

Da ciò consegue che il calciatore dovrà scontare la squalifica nel campionato Juniores ove lo stesso venga svolto ovvero nella prima squadra solo al momento in cui cambierà categoria o società per cui lo stesso aveva pieno titolo a partecipare alla gara in epigrafe.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo e per l'effetto dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 11/A
Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. KATANE SOCCER (CT) Avverso squalifica per tre gare a carico del calciatore Sangregorio Giuseppe.

Campionato Under 17 Regionale Girone "D" Gara: PG Pro Calcio Catania – Katane Soccer del 18.10.2020.

C.U. n.134/40 sgs del 21.10.2020.

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo e conseguente invio, nei termini, dei motivi, l'A.S.D. Katane Calcio, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che quanto posto in essere dal proprio tesserato non è frutto di una azione intenzionale ma il tutto sarebbe avvenuto a seguito di un normale contrasto di gioco per la qualcosa chiede che la sanzione così come inflitta venga rideterminata in termini più equi.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 del CGS fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare rileva che al 49' del 2° t. è stato espulso il calciatore sig. Sangregorio Giuseppe: " *perché colpiva intenzionalmente con un calcio un avversario rimasto a terra dopo lo scontro ma che è stato in grado di continuare a giocare*".

In ragione di quanto sopra il gravame non può trovare accoglimento poiché la tesi difensiva della reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara dai quali al contrario risulta in maniera inequivocabile che il calcio al calciatore avversario è stato sferrato intenzionalmente mentre questi si trovava a terra dopo lo scontro. La sanzione così come irrogata dal GST appare congrua e non suscettibile della benché minima riduzione essendo stata determinata nel minimo edittale previsto dall'art. 38 CGS, né nella circostanza in esame ricorre alcuna delle circostanze attenuanti di cui all'art. 13 CGS.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia (€ 62,00) non versato

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 12/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. DON BOSCO MUSSOMELI (CL) Avverso squalifica per quattro gare a carico del calciatore sig. Spoto Salvatore Giovanni.

Campionato 1^ Cat. Girone "G" Gara USD Gemini Calcio – A.S.D. Don Bosco Mussomeli del 18.10.2020;

C.U. n.135 del 21.10.2020.

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo A.S.D. Don Bosco Mussomeli, per il tramite del proprio legale di fiducia ha inteso impugnare la decisione assunta dal GST così come riportata in epigrafe.

Contestualmente al preannuncio di reclamo l'A.S.D. Don Bosco Mussomeli ha richiesto copia degli atti ufficiali di gara che sono stati inviati e dalla segreteria di questa Corte al domicilio eletto presso il difensore giusta pec del 23.10.2020 ricevuta in pari data.

I relativi motivi sono stati, infine, inviati a mezzo pec solo in data 30.10.2020.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che a mente dell'art. 76 CGS il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata... a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale... entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare (co. 2).

Nel caso di richiesta dei documenti ufficiali, il reclamo deve essere depositato entro cinque giorni da quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti (comma 5).

In caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato la Corte Sportiva di appello non è tenuta a pronunciare (co. 3 ultimo cpv).

Pertanto, preso atto che i documenti ufficiali risultano inviati e consegnati il giorno 23.10.2020, i relativi motivi andavano depositati entro e non oltre il 28.10.2020 con la conseguenza che, una volta accertato che entro il suddetto termine nulla è stato depositato, il reclamo va dichiarato inammissibile con conseguente preclusione di ogni questione di merito.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00) non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 13/A
Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

ASD REAL GELA (CL) – preannuncio reclamo.

Campionato Under 17 Regionali, girone "E", gara Atletico Vittoria-Real Gela del 17/10/2020.

C.U. 134 SGS 40 del 21/10/2020.

La società ASD Real Gela con preannuncio del 21/10/2020 ha impugnato la decisione non meglio specificata assunta dal Giudice Sportivo Territoriale.

Ritenuto che la reclamante non ha depositato nei termini di cui al comma 3 dell'articolo 76 CGS i motivi del reclamo, per la qualcosa la Corte non è tenuta a pronunciare.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il gravame e dispone ai sensi del comma 2 dell'articolo 48 CGS l'addebito del contributo di accesso alla Giustizia Sportiva, non versato, pari a € 130,00=

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Corte Sportiva di Appello Territoriale

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 03 novembre 2020

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI